

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA -
GIOCANDOCON MONILLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAVULLO NEL FRIGNANO MO
GALLERIA ALDO MORO 5

Numero REA: MO - 425776

Codice fiscale: 03884310362

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP.N. 28.409/12.749

STATUTO

della Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica :

**"Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica -
Giocando con Monilla"**

siglabile **"Soc. Coop Sociale S.D. - Giocando con Monilla"**.

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una cooperativa sociale sportiva dilettantistica:

**"Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica -
Giocando con Monilla"**

siglabile **"Soc. Coop Sociale S.D. - Giocando con Monilla"**.

disciplinata dall'art. 90 della legge n. 289/2002, come modificato dalla legge n.128/2004 e successive modificazioni e/o integrazioni e dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986.

Articolo 2

Oggetto

1. La cooperativa non ha fini di lucro e viene previsto che i proventi delle attività da essa svolte non possono, in nessun caso, essere suddivisi tra i soci, anche in forme indirette.
2. La cooperativa ha per oggetto l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità sportive e ricreative, di una cultura e pratica dell'attività motoria e dell'attività sportiva, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elementi essenziali della formazione fisica e morale dell'individuo e, in particolare, dell'avviamento allo sport e/o delle varie discipline sportive incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale del Centro Sportivo Italiano (CSI), così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017.
3. La Cooperativa accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e

disciplinare attinenti all'attività sportiva, con riferimento quindi alle norme contenute negli statuti e nei regolamenti del Centro Sportivo Italiano, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

4. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:
- Programmare e gestire attività ludico motorie, servizi culturali, educativi, ricreativi, motori e psicomotori in appoggio ad individui singoli, alle famiglie, alle comunità, ivi comprese le aziende private, e ad enti operanti nel settore della formazione, dell'educazione, dell'assistenza e del sociale in genere;
 - Gestire centri socio-culturali, educativi, psicomotori a tempo pieno, parziale e saltuario;
 - Gestione di attività didattiche e formative, anche in collaborazione con realtà istituzionali operanti sul territorio rivolte alla fascia 0-3 anni, a minori, famiglie, anziani, portatori di handicap, soggetti a rischio emarginazione e disagio, operatori dei settori socio-assistenziale ed educativo, ivi comprese attività post scuola e centri estivi;
 - Gestione di attività di socializzazione ed aggregazione attraverso la danza, la musica, la pittura e la cultura in generale, ma anche attraverso lo sport, ivi compresi i giochi da tavolo, ed il gioco nelle sue svariate forme;
 - Gestione di attività di baby parking;
 - L'esercizio di attività sportive dilettantistiche a scopo educativo, in particolare attraverso la formazione, la preparazione e la promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
 - L'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, ivi compresi feste di compleanno, feste a tema, animazione e qualunque attività utile alla socializzazione ed all'aggregazione, sia presso la propria sede che presso strutture di terzi;
 - L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;
 - L'organizzazione e la gestione di camp estivi/invernali rivolti alla socializzazione di soggetti portatori di handicap e soggetti inclusivi;
 - Programmazione e gestione di raccolta fondi da devolvere

- ad altre associazioni e/o enti operanti nel sociale
- concedere a terzi l'utilizzo di propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;
 - promuovere altre attività volte al conseguimento dello scopo sociale, come ad esempio attività motoria a scopo riabilitativo, a scopo di recupero e di rieducazione funzionale, attività di interventi assistiti con gli animali e, in generale, assumere iniziative a supporto della promozione della salute individuale e collettiva nei suoi molteplici aspetti;
 - organizzare gare, tornei, manifestazioni e spettacoli sportivi, eventi ricreativi e culturali;
5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà anche:
- concedere a terzi l'utilizzo di propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;
 - promuovere altre attività volte al conseguimento dello scopo sociale, come ad esempio attività motoria a scopo riabilitativo, a scopo di recupero e di rieducazione funzionale, attività di interventi assistiti con gli animali e, in generale, assumere iniziative a supporto della promozione della salute individuale e collettiva nei suoi molteplici aspetti;
 - organizzare gare, tornei, manifestazioni e spettacoli sportivi, eventi ricreativi e culturali;
 - Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché la locazione e/o l'acquisto di immobili da destinare alle attività sociali;
 - Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
 - curare la redazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni di carattere ricreativo, sportivo, culturale e turistico;
 - stipulare contratti e convenzioni con società ed enti di qualsiasi natura;
 - Promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting, eventi e corsi;
 - Assumere partecipazioni, purchè non affini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.
6. Le attività finanziarie non potranno mai costituire

oggetto principale della società né essere svolte nei confronti del pubblico.

7. Le attività comprese nell'oggetto sociale che richiedono per il loro svolgimento specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità amministrativa, potranno essere intraprese solo dopo aver ottenuto le stesse.

Per il raggiungimento di questi scopi, la società potrà assumere tutte le iniziative necessarie o semplicemente utili.

8. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli iscritti in albi professionali, ovvero, infine, che comunque non possono essere esercitate dalla presente società.

Articolo 3

Sede

La società ha sede in Pavullo nel Frignano (MO).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative quali succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze, nonché di trasferire la sede sociale all'interno dello stesso Comune.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Titolo secondo - Soci e patrimonio sociale

Articolo 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono diventare soci della cooperativa quanti esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e

residenza, cittadinanza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;

e) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata a/r, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto e dei regolamenti interni eventualmente già approvati.

Articolo 6

Obblighi dei Soci

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a versare le quote annuali stabilite dall'organo amministrativo.

La cessione di quote da parte dei Soci cooperatori non avrà effetto verso la società se non previa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo e secondo la procedura dettata dall'art. 2530 C. C..

Articolo 7

Decadenza dei Soci

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso

quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C. C. ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che non provveda al versamento della quota sociale stabilita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha deliberato le quote dovute per l'anno in corso e le ha richieste al socio con comunicazione in qualunque modo inoltrata all'indirizzo comunicato dal socio.

All'uopo, ogni socio ha l'obbligo di informarsi presso l'Organo Amministrativo sulla quota sociale per l'anno in corso ed è tenuto, pena l'esclusione dalla Cooperativa, in conformità a quanto previsto dal comma precedente alla lettera f), a versare detta quota entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, previa intimazione a provvedervi.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti

della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 8

Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna né inferiore né superiore al limite di legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società Cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

La Cooperativa può accantonare in tutto o in parte gli utili di esercizio in un fondo di riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le riserve non saranno distribuite né durante la vita della società né allo scioglimento della stessa.

Art. 9

Quote

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 10

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
 - b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) la rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione, o di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea ovvero secondo quanto previsto delibera l'Assemblea nel rispetto delle norme di legge in materia.
- In ogni caso è fatto divieto di distribuire ai Soci qualsiasi dividendo o comunque partecipazione a qualsiasi titolo al risultato di esercizio anche in modo indiretto.

Titolo terzo -Organi sociali

Articolo 11

Organi sociali - Assemblea

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364 C.C., in un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla

gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori;

g) la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2367 C.C., a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 12

Decisioni dei Soci

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere dalla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei

soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11 lettere a), b), d), e) e g), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 14

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con

il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Diritto di voto e deleghe

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti, da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 16

Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

È fatto comunque divieto ai componenti l'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o a associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 17

Convocazione e riunione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, pec, e-mail, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione consigliare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà

degli amministratori decade l'intero consiglio.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 C.C..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 19

Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno la rappresentanza della società legale e giudiziale; essi rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni e la legale rappresentanza spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, determinati poteri al Presidente, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

Articolo 20

Collegio sindacale

Quando ricorrono i presupposti di legge i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e ss. C.C. e funziona a norma di legge.

Articolo 21

Disciplina e vertenze

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto del Comitato Sportivo Italiano - CSI, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a sodalizi sportivi dilettantistici o sociali aventi finalità analoghe salvo diversa previsione legislativa.

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO:

ILARIA BOCCALEONI

GHIRARDINI MONICA

SABRINA QUERCIAGROSSA

FABRIZIO FIGURELLI NOTAIO (SIGILLO).

Io sottoscritto Dott. Fabrizio Figurelli Notaio in Cavezzo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
Cavezzo, lì quindici ottobre duemiladiciannove.
F.to Fabrizio Figurelli - Notaio, firma digitale